CAMERA DEI DEPUTATI N. 3657

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Norme concernenti la coltivazione della canapa tessile

Presentata il 7 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La canapa è una pianta tessile coltivata da oltre 12 mila anni. In assoluto, è stata la prima pianta non alimentare utilizzata dall'uomo.

In Italia, per secoli la canapa ha dato vita ad una fiorente industria interna. È stata anche una importante voce d'esportazione quando la nostra produzione nazionale – per quantità prodotta – era seconda solo alla Russia e – per qualità della fibra – la prima al mondo fra i Paesi esportatori, per le elevate caratteristiche tecnologiche e qualitative espresse dalle varietà italiane.

Sebbene oggi, e con grave danno, non sia più possibile coltivare la canapa nel territorio nazionale, per la pregiatezza dei prodotti realizzati dalla nostra industria tessile, l'Italia è ancora uno dei principali utilizzatori comunitari e mondiali. Per far ciò dovrebbe importare la materia prima canapa ma, purtroppo, la nostra industria non può utilizzare la fibra pregiata ottenuta dalle varietà italiane che è introvabile sui mercati internazionali per assenza di coltivazioni.

Negli ultimi anni, nell'Unione europea, c'è stata la forte spinta dell'opinione pubblica per una sempre più grande utilizzazione di materie prime naturali, rinnovabili, ecologicamente compatibili e riciclabili in tutti i settori dell'industria. Ciò ha ridestato in tutti i Paesi membri un nuovo interesse per tutte le specie annuali da fibra tessile e cellulosica. Anche cellulosica, perchè la fibra di canapa è da sempre una materia prima per l'industria cartaria ed è impiegata per la produzione delle carte valori, della carta moneta, della carta da sigarette. Il nostro Paese – come noto – ha un forte *deficit* di materie prime legnose e cellulosiche tanto che, per valore, l'importazione di queste si colloca al terzo posto del *deficit* annuo nazionale. In più, si ag-

giunga che i semi di questa specie sono e sono stati una fonte di olio la cui utilizzazione si perde nel buio dei secoli.

Così, se nel 1992 la superficie comunitaria coltivata a canapa tessile raggiungeva a stento i 5 mila ettari, quasi esclusivamente realizzati in territorio francese e spagnolo, nel 1996 la superficie coltivata ha già superato gli 11 mila ettari, grazie all'allargamento delle coltivazioni ai territori dell'Olanda, dell'Inghilterra, della Germania e dell'Austria.

Tale risultato non solo è dovuto all'incremento della domanda sui mercati della fibra di canapa e dei suoi sottoprodotti, ma anche al contributo comunitario – pari a 1,5 milioni per ettaro – elargito dalla Unione europea a chi coltivi questa antica pianta tessile secondo regole rigorose e precise.

Di questo contributo, prodigato in virtù del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, gli agricoltori italiani non hanno mai potuto beneficiare poichè l'Italia, contrariamente alla maggioranza degli altri Stati membri e pur avendo dato attuazione alla normativa comunitaria, non ha mai adeguato a questa la normativa nazionale sulle sostanze psicotropiche. Sotto il profilo giuridico è dunque indispensabile al più presto ridefinire il quadro normativo nazionale così come hanno fatto i più avveduti legislatori francesi, inglesi, tedeschi, spagnoli, portoghesi, austriaci ed olandesi.

In Italia, infatti, la legge vigente in materia di disciplina della produzione e del commercio di sostanze psicotrope è rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 – « Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotropiche, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ». Questo provvedimento vieta la coltivazione della *Cannabis indica*, mentre non menziona la *Cannabis sativa L.*, ovvero la specie di canapa tradizionalmente coltivata nel nostro Paese ed universalmente destinata a fini tessili od all'industria cartaria.

Come è noto, da un punto di vista morfologico e sulla base delle caratteristiche botaniche, le piante di canapa tessile sono praticamente indistinguibili dalle piante da droga.

Nei regolamenti comunitari ed internazionali, la distinzione fra canapa tessile e canapa da droga è quindi basata sul contenuto percentuale in THC (tetra-idro-cannabinolo) presente nelle piante. La normativa comunitaria precisa che sono specie da droga quelle nelle quali il THC è presente in una percentuale superiore allo 0,3 per cento, mentre quelle con contenuto percentuale inferiore sono specie tessili: ed a quelle, solo a quelle (sono dodici le varietà ammesse fra le quali le pregiate varietà italiane), è riservato il premio comunitario.

Questa distinzione, che manca nel già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 ed impedisce alle forze dell'ordine di poter chiaramente separare la figura del colpevole di atti illeciti dall'agricoltore, è motivo di una interpretazione estensiva e generalizzata della normativa penale che di fatto si pone in contrasto con il dettato legislativo – che punisce solo la coltivazione della canapa da droga – e con la normativa comunitaria – che incentiva la produzione della canapa da fibra.

La presente proposta di legge riprende un analogo disegno di legge già presentato nella XII legislatura presso il Senato della Repubblica (vedi atto Senato n. 1853), d'iniziativa della senatrice Barbieri ed altri, che, seppur approvato da tutti i gruppi parlamentari della Commissione agricoltura alla presenza dello stesso Ministro, non è riuscito a completare il proprio *iter* prima della fine della legislatura. Essa si pone l'obiettivo di permettere la coltivazione della canapa tessile nel rispetto delle norme comunitarie per le quali – in passato – c'è già stato un tentativo di applicazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la circolare n. 13 del 9 luglio 1990 – protocollo n. H -2216 indirizzata all'AlMA, agli ispettorati, agli assessorati nonchè alle organizzazioni di categoria ed ai commissari del Governo presso le regioni.

Nulla mutando in materia di norme vigenti sulle sostanze stupefacenti ed allu-

cinogene, le norme comunitarie precisano quali varietà possano essere coltivate, come le stesse debbano essere certificate, come debbano essere effettuati i controlli sulle superfici e sulle produzioni, precisando i metodi analitici per la valutazione del contenuto in THC delle piante per le superfici oggetto di controllo.

Qualora approvata, la presente proposta di legge sortirà un duplice effetto benefico sulla economia italiana: consentirà agli agricoltori di ampliare lo spettro delle colture praticate, già pesantemente limitato dalla politica agraria comunitaria, di accedere agli aiuti comunitari previsti, ed – allo stesso tempo – consentirà agli industriali tessili di approvvigionarsi sul mercato interno di una materia prima più pregiata, che attualmente il mercato internazionale non è in grado di fornire.

Sul piano più strettamente agricolo, la proposta di legge permetterà alla canapa di reintrodursi sia in quelle aree settentrionali ove la situazione del settore bieticolosaccarifero sembra sempre meno rosea, sia nel Meridione, nelle aree già tradizionali alla antica coltura che sono oggi in crisi per la crisi del tabacco.

Il rilancio delle coltivazioni con varietà italiane, non è un problema in quanto il germoplasma che le caratterizza è stato fortunatamente conservato dalle banche genetiche nazionali e straniere. Basta solo moltiplicarlo e certificarlo secondo i dettami delle norme comunitarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è autorizzata la coltivazione delle varietà tessili della canapa, ovvero *Cannabis sativa L.*, nonché l'importazione, l'esportazione, l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti da questa derivati, che rispondono ai seguenti criteri:

a) il peso in tetra-idro cannabinoli (THC) di queste varietà in rapporto al peso di un campione portato a peso costante non sia superiore a 0,30 per cento;

b) la determinazione del tasso di THC ed il prelevamento dei campioni per l'effettuazione di questa determinazione siano effettuate secondo il metodo unico previsto nell'allegato 1 alla presente legge conforme all'allegato C del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. In conformità con il citato regolamento (CEE) n. 1164/89, le varietà selezionate, prive di proprietà psicotrope, di cui è autorizzata la coltivazione, sono le seguenti:

a) Carmagnola;

b) CS.;

c) Delta – Lliosa;

d) Delta 405;

e) Fedora 19;

f) Fedrina 74;

g) Felina 34;

h) Ferimon;

i) Fibranova;

l) Fibrimon 24;

m) Fibrimon 56;

n) Futura.

ART. 3.

1. La coltivazione di ulteriori varietà di nuova costituzione, debitamente iscritte nel « Catalogo comunitario delle varietà », è consentita, ai sensi della presente legge, in conformità con i regolamenti comunitari, con effetto dalla data di pubblicazione degli stessi nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

ALLEGATO 1

[previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)*]*

METODO COMUNITARIO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL Δ' THC DELLE VARIETÀ DI CANAPA

1. Oggetto e campo d'applicazione.

Questo metodo serve a determinare il tenore di Δ' THC delle varietà di canapa (*Cannabis sativa L.*), al fine di verificare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71.

2. Principio.

Determinazione quantitativa mediante cromatografia in fase gassosa (CFG) del Δ' THC dopo estrazione col solvente adatto.

3. Strumenti.

– cromatografo in fase gassosa munito di un rivelatore a ionizzazione di fiamma;

– colonna di vetro di 2,50 m di lunghezza e 3,2 mm (1/8 di pollice) di diametro, riempita di una fase stazionaria di tipo fenil-metil-silicone (ad es. OV 17 al 3%), impregnata su supporto adeguato.

4. Prelievo e riduzione di campione.

Prelievo del campione

Prelevare in una popolazione (canapacciaia) di una determinata varietà di canapa, almeno 500 piante, preferibilmente in diversi punti, esclusi i bordi. Effettuare i prelievi in pieno giorno alla fine della fioritura.

L'insieme costituito da questi prelievi mescolati deve essere rappresentativo della partita.

Essiccare il materiale ricavato a temperatura ambiente.

Riduzione del campione

Il campione prelevato nel modo sopra indicato verrà eventualmente ridotto a 500 piedi; questo campione ridotto deve essere rappresentativo del campione inizialmente prelevato.

Suddividere il campione ridotto di cui sopra in due parti, di cui una verrà inviata al laboratorio incaricato di determinare il tenore di

Δ' THC, l'altra verrà invece utilizzata per effettuare, eventualmente, una controanalisi.

5. Reattivi.

– etere di petrolio (40/65◦C) o solvente di polarità vicina;

– D'tetraidrocannabinolo (Δ' THC), cromatograficamente puro;

– soluzione etanolica allo 0,1% (P/V) di androstene 3-17 dione, cromatograficamente pura.

6. Preparazione del campione per l'analisi di laboratorio.

Per la determinazione del tenore Δ' THC, occorre prelevare, dal materiale vegetale che costituisce l'esemplare di campione ricevuto, il terzo superiore delle piante; eliminando da detto terzo gli steli e i semi.

Il materiale vegetale rimasto viene essiccato in un forno ad una temperatura non superiore a 40° C e portato a peso costante.

7. Estrazione.

Il materiale destinato all'analisi, trattato come descritto nel precedente punto 6, viene ridotto in polvere semifina (passato ad un setaccio da 1000 maglie/cml2).

Estrarre con 30-40 ml di etere di petrolio (40-65° C) 2 g di polvere ben mescolata.

Lasciare a contatto per ventiquattro ore, poi sottoporre ad agitazione meccanica per un'ora e, infine, filtrare. Il residuo viene sottoposto a due estrazioni nelle stesse condizioni. Far evaporare a secco le soluzioni di etere di petrolio. Riprendere il residuo con 10 ml di etere di petrolio. L'estratto così preparato viene poi sottoposto all'analisi quantitativa mediante cromatografia in fase gassosa.

8. Analisi quantitativa mediante cromatografa in fase gassosa.

a) Preparazione delle soluzioni da dosare.

Il residuo di estrazione, ripreso con 10 ml di etere di petrolio, viene sottoposto ad un'analisi quantitativa per la determinazione del suo tenore di Δ' THC.

Per tale determinazione si utilizza la tecnica dello *standard* interno e si calcola la superficie dei picchi.

Far evaporare a secco 1 ml della soluzione di etere di petrolio. Riprendere il residuo con 2 ml di una soluzione etanolica allo 0,1 di androstene 3-17 dione (*standard* interno con tempo di ritenzione nettamente superiore a quello dei vari cannabinoidi e, in particolare, circa doppio di quello del Δ' THC).

Curva di taratura:

0,10 – 0,25 – 0,50 – 1,0 e 1,5 mg del Δ' THC in 1 ml di soluzione etanolica allo 0,1% di androstene 3-17.

b) Dati relativi agli strumenti

Temperatura del forno:	240° C
Temperatura dell'iniettore:	280° C
Temperatura del rivelatore:	270° C
Flusso di azoto:	25 ml/mm
Flusso di idrogeno:	25 ml/mm
Flusso di aria:	300 ml/mm

Volume iniettato: 1 ml della soluzione etanolica finale.

Il tempo di ritenzione relativo del Δ' THC viene calcolato rispetto all'androstene.

9. Modo di esprimere i risultati.

Il risultato è espresso in g di Δ' THC per 100 g del campione di laboratorio, essiccato fino a peso costante.

Tolleranza ammessa: 0,03 g/100 g.